

OSSERVATORIO RECUPERO CREDITI

Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo non poggia su riscontri obiettivi, né è sufficientemente circostanziata

Avv. Francesco Concio, Senior Associate – La Scala Studio Legale

Avv. Francesco Concio, Senior Associate – La Scala Studio Legale

Tribunale di Cassino, ordinanza 19 luglio 2016

Una delle principali questioni che anima ormai da anni il dibattito giurisprudenziale in tema di **recupero del credito** e infuoca sempre più spesso le aule di giustizia, quali indiscusse protagoniste di un numero di **cause di opposizione a decreto ingiuntivo** in continua crescita, fa perno sulla necessità di confrontarsi in sede giudiziale con opposizioni sufficientemente circostanziate e che poggiano su riscontri obiettivi.

In questa direzione, paradigmatica è senz'altro la conclusione cui è giunto il Tribunale di Cassino, il quale, con ordinanza emessa in un giudizio di opposizione, promosso da un consumatore contro una società finanziaria nel tentativo di sostenere l'eccedenza dei tassi-soglia e l'incongruenza degli addebiti, con ordinanza del 19.07.2016 **ha concesso alla convenuta opposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.**

E ciò, spiega il Giudice adito, per il seguente ordine di ragioni, sintetizzate qui di seguito in cinque punti che lasciano già presagire quale potrebbe essere l'esito del giudizio:

(i) in primo luogo, il Giudice ha rilevato che, contrariamente ai rilievi dell'opponente e secondo le sue stesse produzioni documentali, il vincolo contrattuale, non specificatamente contestato nella sua vigenza e nell'efficacia delle clausole pattuite, era corredato del piano finanziario;

(ii) in secondo luogo, l'opponente non ha mai rinnegato l'intercorsa vicenda finanziaria, né l'erogazione delle somme concordate e l'intervenuta accettazione delle condizioni applicabili;

(iii) l'opponente, in ogni caso, si è limitato a sollevare generiche contestazioni sull'eccedenza dei tassi-soglia e sull'incongruenza degli addebiti, prive di specifico supporto documentale e, comunque, decontestualizzate dal rapporto concreto;

(iv) l'opponente, inoltre, non ha sviluppato ipotesi analitiche ed alternative di calcolo, né ha individuato gli esatti punti di scostamento dalle fonti in rilievo.

Ragion per cui, nel considerare che *"allo stato degli atti e degli argomenti offerti, l'opposizione non poggia su riscontri obiettivi, né è sufficientemente circostanziata da scalfire la pertinenza e completezza dell'avverso impianto documentale, a fronte di un rapporto incontestato e di una prestazione pacificamente fruita"*, il Tribunale di Cassino ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, *"salva la necessità di procedere agli approfondimenti più utili e calzanti, all'esito delle precisazioni assertive/integrazioni documentali e/o richieste di prova che in ipotesi seguiranno, nei già concessi termini istruttori..."*.

E ciò a riprova di come sia sempre più necessario che l'**opposizione risulti sufficientemente circostanziata e debba poggiare su riscontri obiettivi documentati**, salvo che l'attore opponente non voglia correre il rischio di confrontarsi con una eventuale concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.